

infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1991, n. 255, e dell'articolo 33 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2003, è fissato in 95 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base

delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 10 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 11)

ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 11 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 12)

ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui,

competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Economia montana e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 13 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 13)

ARTICOLO 14 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno

finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 14 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 14)

ARTICOLO 15 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programma anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali » dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri

decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2003, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base « Prelievi e trapianti di organi e tessuti » di pertinenza del centro di responsabilità « Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa, è

autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il « Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area » dell'unità previsionale di base « Missioni internazionali di pace » di pertinenza del centro di responsabilità « Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 15 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 15)

ARTICOLO 16 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 669.985.602.773 in termini di competenza ed in euro 690.599.338.642 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2003.

(A.C. 3201-B – Sezione 16)

ARTICOLO 17 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale rias-

suntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2003, con le tabelle allegate.

(Per le modifiche ai quadri generali riassuntivi si vedano le pagine 77 e seguenti dello stampato n. 3201-B).

(A.C. 3201-B – Sezione 17)

ARTICOLO 18 E TABELLE A E B NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 2003, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2003, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le

integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2003, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni compe-

tenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche — compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni — il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le

spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a

carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

22. Per l'anno finanziario 2003, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con

evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

23. Per l'anno finanziario 2003, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Gli allegati 1 e 2 sono stati approvati dal Senato nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 3201) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3201-bis) e dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3201-ter).

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.1.7.3 « Interessi sui titoli del debito pubblico » (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 « Oneri accessori » (cap. 2247); 3.1.7.6 « Altri interessi su mutui » (cap. 2256 e 2263);

Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 2700); 4.1.2.7 « Ripiano *deficit* spesa sanitaria » (cap. 2746); 4.1.2.8 « Risorse proprie Unione europea » (cap. 2750, 2751, 2752 e 2753); 4.1.7.1 « Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria » (cap. 3100);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4015);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7211 e 7212);

Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7321 e 7322);

Giustizia minorile: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3301); Cooperazione economica e

finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4501);

Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 « Uffici all'estero » (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (cap. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.2.4.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione » (cap. 8090);

Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 « Opere marittime e portuali » (cap. 7841);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7341);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 « Fondo unico da ripartire — investimenti università e ricerca » (cap. 7000);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7200).

(A.C. 3201-B — Sezione 18)

ARTICOLO 19 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Bilancio pluriennale).

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Per le modifiche si vedano le pagine 109 e 110 dello stampato n. 3201-B).

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (APPROVATO DALLA CAMERA
E MODIFICATO DAL SENATO) (3200-BIS-B)**

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. I lavoratori dipendenti e autonomi che non usufruiscono delle disposizioni in materia di concordato di cui al Capo II della presente legge, e ai quali non sia stato notificato negli anni precedenti processo verbale di contestazione con esito positivo, possono vantare, previa presentazione all'Ufficio delle entrate competente per territorio della documentazione necessaria, un credito di imposta pari al 50 per cento delle imposte sul reddito pagate negli ultimi tre anni, per un importo annuo non superiore ad euro 2.500. Detto credito di imposta è aumentato del 20 per cento per ogni persona a carico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte degli introiti conseguenti alla applicazione delle norme di cui al Capo II della presente legge.

2. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, sostituire le parole da: con decorrenza dalla data *fino alla fine del comma con le seguenti:* ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti

delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dalla Lega delle autonomie locali. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri, relativa alle informazioni a qualsiasi titolo riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio, il quale a sua volta deve trasmetterla alle regioni, all'ANCI, all'UPI e alla Lega delle autonomie locali. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

3. 3. Morgando, Stradiotto.

Al comma 9, aggiungere in fine, le seguenti parole: nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziar-

ria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2001 n. 7, ovvero presentato rapporto dalla Guardia di Finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 39. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai contribuenti che per gli anni di imposta dal 1997 al 2002 risultino essere in regola con tutti i versamenti derivanti da obblighi di natura tributaria è riconosciuta una detrazione di imposta per la dichiarazione dei redditi per il 2003 pari al 30 per cento dell'importo versato nel 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

8. 43. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.

Al comma 1 lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

20. 1. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 10, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente:

sopprimere le parole da: , ad esclusione delle navi fino alla fine del comma;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. I beni del demanio aeronautico, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, da destinare all'aviazione civile, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC.

10-ter. L'ENAC, entro un mese, mediante convenzione ed accordo di programma, affida in concessione la gestione

totale degli aeroporti alle società titolari di concessione parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La durata delle concessioni è uniformata a quella definita per le concessioni di gestione totale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. Le società di gestione totale sono tenute, a pena di decadenza della concessione:

a) a versare all'erario dello Stato un importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto per ogni anno di durata della concessione o di estensione della durata del rapporto;

b) al conseguimento, entro ventiquattro mesi, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai suoi regolamenti tecnici.

10-quinquies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

10-sexies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto gli *standard* di sicurezza ai quali le società di gestione aeroportuale devono attenersi. Entro sei mesi l'ENAC accerta, a pena di decadenza della concessione di gestione totale, l'esistenza di un sistema gestionale idoneo a garantire l'uso dell'aeroporto in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente secondo le norme nazionali e internazionali vigenti.

10-septies. Gli introiti di cui alla lettera a) del comma 10-quater vanno a compensare gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10.

21. 14. Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. I beni del demanio aeronautico, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, da destinare all'aviazione civile, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC.

10-ter. L'ENAC, entro un mese, mediante convenzione ed accordo di programma, affida in concessione la gestione totale degli aeroporti alle società titolari di concessione parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La durata delle concessioni è uniformata a quella definita per le concessioni di gestione totale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. Le società di gestione totale sono tenute, a pena di decadenza della concessione:

a) a versare all'erario dello Stato un importo pari al 6 per cento del canone annuo dovuto per ogni anno di durata della concessione o di estensione della durata del rapporto;

b) al conseguimento, entro ventiquattro mesi, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai suoi regolamenti tecnici.

10-quinquies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

10-sexies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto gli *standard* di sicurezza ai quali le società di gestione aeroportuale devono attenersi. Entro sei mesi l'ENAC accerta, a pena di decadenza della concessione di gestione totale, l'esistenza di un sistema gestionale idoneo a garantire l'uso dell'aer-

roporto in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente secondo le norme nazionali e internazionali vigenti.

10-septies. Gli introiti di cui alla lettera *a)* del comma *10-quater* vanno a compensare gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10.

21. 15. Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzaello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

(Limitatamente alla parte consequenziale aggiuntiva di commi).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, in materia di tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

21. 18. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigianato o di esercenti attività commerciale o di servizi, e di soggetti di età superiore a 45 anni sottoposti a provvedimenti di cassa integrazione guadagna o di mobilità, che vengono iscritti per la prima volta alle rispettive gestioni previdenziali, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, dello sgravio del 50 per cento dell'aliquota vigente.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

38.1. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 8, seconda comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive

modificazioni, le parole dieci anni sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo

38. 6. Cordonì, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 80.21 Grignaffini ed altri

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 3)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL
SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: « al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis »;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) – 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del cre-